



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

*PROPOSTE DI MODIFICA DELLE ISTRUZIONI IN
MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

10/08/2018

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Si riportano nella tabella le osservazioni pervenute sullo schema di Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, con l'indicazione delle valutazioni che conducono, rispettivamente, all'accoglimento (pieno o parziale) o al rigetto delle osservazioni stesse. Nei casi in cui si è ritenuto che i rispondenti alla consultazione abbiano formulato considerazioni basate su un'interpretazione non corretta del documento posto in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle stesse senza apportare modifiche alle Istruzioni, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

La consultazione si è chiusa il 10 agosto 2018.

Sono pervenuti documenti provenienti da:

ABI – Associazione Bancaria Italiana

AICOM-Associazione italiana *compliance*

A.P.S.P – Associazione Prestatori Servizi di Pagamento

ARKES SAS di Ettore Valsecchi e C.

ASSILEA- Associazione Italiana Leasing

ASSOFIN-Associazione italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

ASSOSIM – Associazione Intermediari Mercati Finanziari

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO

BCC FEDERCASSE

SEPAFIN Payment Institution

NEXI

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Art. 1 (Definizioni)	Relativamente ai “dati identificativi” (<u>lett. b</u>) è stato chiesto di allineare la definizione con quella prevista dal d.lgs. n. 231/2007, che ricomprende residenza anagrafica, eventuale domicilio ed estremi del documento identificativo, o comunque di chiarire se nell’attuale definizione rientra il domicilio (ASSOFIN/ FEDERCASSE).	SI, in parte	La definizione dei dati identificativi è stata ampliata includendo la residenza anagrafica per le persone fisiche e la sede legale per i soggetti diversi dalle persone fisiche, tenendo conto di quanto richiesto nell’Allegato del Provvedimento.
	Con riferimento alla nozione di “esecutore” (<u>lett. d</u>) sono pervenute diverse osservazioni in cui è stata rappresentata l’esigenza di chiarire, con riferimento ad alcune fattispecie operative, se determinati soggetti debbano essere considerati esecutori (ad es. l’utilizzatore di carta aziendale) o se possa ritenersi ancora valida l’assenza di esecutore per le operazioni in contante presso ATM/cassa automatica assistita, o se occorra procedere all’identificazione e alla comunicazione dei dati dell’esecutore in caso di operazioni e di un <i>nuncius</i> o mero latore o eseguite da società di trasporto valori.	Chiarimento a lato	In via generale la nozione di esecutore del Provvedimento coincide con quella prevista dalle emanande Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, della Banca d’Italia. Risposte a quesiti inerenti alla riconducibilità di determinati soggetti alla figura dell’esecutore ovvero alla possibilità di non rilevare l’esecutore in relazione a specifiche operazioni saranno fornite dalla Banca d’Italia in sede di risposta alla consultazione sul Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela ovvero, successivamente, nell’ambito delle relative FAQ.
	Per quanto concerne la nozione di “punto di contatto centrale” (<u>lett. g</u>) si chiede di citare le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria (A.P.S.P.).	NO	La definizione di punto di contatto è quella del decreto legislativo n. 231/2007.
	Con riguardo alla definizione di “titolare effettivo” (<u>lett. j</u>) si mette in evidenza una difformità con la relativa definizione fornita nell’art. 1, co. 2, lett. p) del d.lgs. n. 231/2007 e si chiede di adottare quest’ultima definizione per ragioni di uniformità (ABI e AICOM).	SI, in parte	Per la definizione di titolare effettivo il Provvedimento rinvia alla nozione prevista dal decreto antiriciclaggio (che è quella dell’art. 1, comma 2, lett. pp e non p), nonché a quella delle relative disposizioni di attuazione.
Art. 2	Relativamente all’ <u>ambito dei soggetti obbligati</u> è stata rilevata	NO	I destinatari degli obblighi sono al momento

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
(Destinatari)	<p>l'esistenza di altre tipologie di soggetti obbligati che potrebbero movimentare importi pari o superiori a euro 10.000, cumulando per il medesimo cliente operazioni pari o superiori a € 1.000 (AICOM) e sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicazione degli obblighi nei confronti dei soggetti non destinatari del provvedimento ma rientranti nel novero del decreto.</p> <p>Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in relazione all'individuazione dell'intermediario tenuto alla comunicazione oggettiva rispetto a fattispecie operative in cui intervengono più destinatari degli obblighi. Si tratta, ad esempio, di operazioni occasionali poste in essere per il tramite di sportelli convenzionati, in relazione alle quali si chiede se vadano comunicate solo da questi ultimi ovvero anche dall'intermediario presso cui è incardinato il rapporto continuativo (ABI); di prelievi/versamenti spettanti all'emittente laddove diverso dalla banca di radicamento del conto (ABI); di operazioni eseguite da soggetti recuperatori del credito che agiscano per conto di uno dei destinatari di cui all'art. 2 delle Istruzioni, come soggetto interno al destinatario o terzo (ASSILEA, ASSOFIN).</p>	<p></p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>solo quelli espressamente indicati nel Provvedimento. Tenendo conto dell'esperienza applicativa del Provvedimento stesso, la UIF potrà in futuro valutare l'eventuale estensione degli obblighi in questione ad altri soggetti.</p> <p>Nel caso di operazioni in cui intervengono più soggetti ai fini dell'individuazione del destinatario tenuto alla trasmissione delle comunicazioni oggettive alla UIF si applica il criterio di cui all'articolo 7, comma 2, delle emanande disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. La comunicazione è pertanto trasmessa "dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno, fermo restando il rispetto delle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007.</p> <p>Le risposte a ulteriori richieste di chiarimenti in relazione a specifiche fattispecie operative saranno fornite dalla UIF attraverso FAQ.</p>
Art. 3 (Comunicazioni oggettive)	E' stata osservata una disparità tra il contenuto dell'art. 3, comma 1 e quello dell'Allegato 1, in quanto le operazioni considerate come significative sono, nel primo caso, quelle "pari o superiori a 1.000	SI	Il testo è stato modificato. La soglia prevista dall'Allegato tecnico è stata allineata a quella dell'articolo 3, comma 1 del Provvedimento.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	euro” e, nel secondo caso, quelle di importo “superiore ai 1.000 euro”; in tale contesto si chiede di omogeneizzare i riferimenti (ASSOSIM ABI, AICOM, FEDERCASSE e ASSOFIN).		
	<p>Soglia delle operazioni cumulate</p> <p>Le osservazioni pervenute presentano contenuto piuttosto eterogeneo, in quanto volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in parte a eliminare la soglia di 1.000 euro per considerare anche le operazioni di importo inferiore (SEPAFIN Spa; per gli emittenti dei carte di pagamento cfr. ASSOSIM, NEXI, A.P.S.P. e ABI, ARKES); sempre con specifico riferimento alle carte di pagamento, è stato chiesto di consentire facoltativamente la comunicazione di tutte le transazioni effettuate nel corso del mese, anziché delle sole operazioni che singolarmente hanno superato la soglia minima di 1.000 euro (ASSOFIN); - in parte a mantenere la sola soglia mensile di 10.000 euro (BCC dell’Oglio e del Serio); 	NO	<p>I suggerimenti non sono stati accolti.</p> <p>Per quanto riguarda l’introduzione di soglie differenziate in relazione all’utilizzo di carte di pagamento, in coerenza con l’adozione di un approccio graduale, si ritiene opportuno - in una prima fase - adottare un’unica soglia per le operazioni oggetto di comunicazione.</p> <p>A seguito del concreto avvio dei flussi, le operazioni di importo inferiore alla soglia prevista per l’individuazione di operazioni da cumulare, potrebbero essere sottoposte, su richiesta della UIF, a monitoraggio al fine di verificare la ricorrenza di eventuali comportamenti opportunistici da parte della clientela e valutare, di conseguenza, la necessità di ridurre la soglia.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - alcune a rilevare che la soglia di 1000 euro è incoerente rispetto al recente aumento da 1.000 a 3.000 euro quale limite del trasferimento di contante (BCC dell’Oglio e del Serio) ovvero non è allineata alle attuali soglie di registrazione in AUI (FEDERCASSE); - altre a richiedere di differenziare le soglie in base ai codici SAE/ATECO della clientela o individuare due soglie diversificate tra “consumatori” e “non consumatori” (ABI). <p>Inoltre, per la fissazione delle soglie l’ABI auspica che la UIF voglia considerare di raccordare il Provvedimento con quello in materia di conservazione.</p>		<p>Le richieste di considerare la sola soglia mensile di 10.000 euro, senza far riferimento alle operazioni cumulate, come pure l’assimilazione della soglia prevista per le operazioni cumulate a quella stabilita in materia di limitazione al trasferimento di contante (3.000 euro) ovvero alla soglia prevista dalle disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio della Banca d’Italia (5.000) non sono state accolte, in quanto non sono in linea con le esigenze informative proprie delle</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			<p>comunicazioni oggettive. Si è tenuto anche presente che la mancata inclusione di operazioni cumulate potrebbe agevolare comportamenti elusivi.</p> <p>Da ultimo la proposta di soglie differenziate per profilo economico del cliente risulta non praticabile, in quanto eccessivamente complicata e onerosa.</p>
	<p>Oggetto dell'obbligo</p> <p>Si chiede di chiarire se le operazioni di cambio taglio banconote e di cambio divisa in banconote rientrano fra quelle da comunicare e, in caso positivo, se esse vanno comunicate una o due volte (dare e avere) (AICOM).</p>	Chiarimento a lato	<p>Le operazioni di cambio taglio banconote e di cambio divisa rientrano nelle operazioni oggetto di comunicazione. Le modalità di comunicazione sono quelle previste dall'Allegato, nel quale si precisa che ogni operazione (individuata univocamente dal proprio identificativo) deve essere inserita una sola volta nella comunicazione.</p>
	<p>Si chiede se va comunicato il caso di un cliente che risulti titolare di una carta di credito individuale, utilizzatore di carta di credito familiare, non allo stesso intestata, ed utilizzatore di una carta di credito corporate e che utilizzando contemporaneamente tali strumenti di pagamento superi la soglia di 10.000 euro mensili (ASSOFIN).</p>	Chiarimento a lato	<p>Il Provvedimento dispone che ai fini dell'individuazione delle operazioni da comunicare l'aggregazione va effettuata per uguaglianza di codice fiscale (ovvero degli attributi anagrafici) di uno dei soggetti che è coinvolto nell'operazione in qualità di esecutore (anche di operazione occasionale) ovvero di intestatario del rapporto.</p> <p>La nozione di esecutore è quella prevista dall'<i>emanando</i> Provvedimento in tema di adeguata verifica della Banca d'Italia; eventuali chiarimenti sulla riconducibilità degli utilizzatori alla nozione di esecutori saranno forniti in risposta alla consultazione del predetto</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>Si chiede di escludere la comunicazione qualora il cliente rientri tra i soggetti per i quali operano le esenzioni previste dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di conservazione (AICOM e FEDERCASSE).</p> <p>In tale ambito si chiede se le comunicazioni oggettive riguardino qualunque tipologia di soggetto di riferimento cliente della banca, compresi gli enti della pubblica amministrazione, ovvero si propone di considerare l'esenzione dalle comunicazioni di talune tipologie di operazioni particolarmente irrilevanti, quali per esempio il pagamento deleghe/tributi/MAV/RAV/Bollettini (FEDERCASSE).</p>	NO	<p>Provvedimento.</p> <p>Considerata la diversa finalità dei Provvedimenti e la specifica tipologia di operazioni oggetto delle comunicazioni oggettive non si ritiene opportuno introdurre esenzioni analoghe a quelle contemplate dalle emanande disposizioni della Banca d'Italia (quali quelle relative ai rapporti interbancari o a quelli con gli uffici della pubblica amministrazione).</p>
	<p>Tenuto conto degli obblighi di adeguata verifica per talune operazioni in contanti (trasferimenti di fondi superiori a euro 1.000 e operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, anche frazionato) si chiede come vada interpretata l'esenzione dalla valutazione dell'eventuale carattere anomalo (FEDERCASSE).</p>	SI, in parte	<p>I rapporti tra comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette sono chiariti all'articolo 4. Per chiarezza il comma 3 dell'articolo 3 è stato comunque eliminato.</p>
	<p>Si chiede conferma del fatto che debbano essere comunicate le operazioni che, in valore assoluto (ossia sia in dare che in avere), raggiungono o superano la soglia dei 10.000 euro (ASSOSIM).</p>	SI	<p>La necessità di considerare il valore assoluto delle operazioni ai fini del superamento della soglia è già desumibile dal divieto di compensazione (articolo 3, comma 3). La necessità di prendere in considerazione la somma delle operazioni, a prescindere dal segno, è precisata nell'Allegato tecnico (cfr. "modalità di calcolo della movimentazione cumulata").</p>
	<p>Si chiede di chiarire se sono ammessi eventuali storni per operazioni errate (ABI, FEDERCASSE).</p>	Chiarimento a lato	<p>Le modalità di comunicazione di eventuali rettifiche saranno indicate nelle Istruzioni operative pubblicate nel sito della Unità d'Informazione Finanziaria, come ora precisato nel Provvedimento (articolo 6, comma 2).</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	Si chiede di specificare se a fronte di operazioni di segno contrario, poste in essere dal medesimo cliente, il flusso da inviare, indicizzato per codice fiscale del soggetto titolare/esecutore, sia unico ovvero da suddividere in due flussi distinti in ragione del segno monetario (FEDERCASSE).	Chiarimento a lato	Sulla base dei criteri indicati dall'Allegato tecnico, una volta verificato il superamento della soglia dei 10.000 euro, le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere tutte indicate singolarmente, inserendo il segno.
	<p>Comunicazioni negative</p> <p>Si rileva che l'obbligo di comunicazione negativa risulta contrario agli obiettivi di efficienza dei flussi informativi e se ne chiede, pertanto, l'eliminazione o, in subordine, la disapplicazione nei confronti dei destinatari che non hanno operatività in contanti (ASSOSIM e ABI; per l'eliminazione FEDERCASSE e ASSOFIN).</p>	SI, in parte	Il suggerimento è stato accolto, limitatamente all'esenzione dall'obbligo di comunicazione negativa per quei destinatari che attestino alla UIF di non operare in contanti, con conseguente modifica dell'articolo 3 (cfr. articolo 3, commi 4 e 5).
	<p>Rapporti con i dati aggregati</p> <p>Si chiede di valutare la possibilità di eliminare dalle S.AR.A. i dati relativi al contante in quanto ricompresi più dettagliatamente nelle comunicazioni oggettive (AICOM).</p>	NO	Il suggerimento non è stato accolto, in quanto esula dall'oggetto della consultazione.
<p>Art. 4</p> <p>Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette</p>	Tenuto conto che le attuali procedure di selezione automatica – basate su valutazioni del sistema bancario fondate sulle previsioni in tema di registrazione dei dati nell'AUI - non tengono in considerazione le operazioni di importo ridotto (al di sotto di euro 5.000), si chiede se la precisazione contenuta nel comma 1 debba indurre i soggetti sottoposti a introdurre nuove logiche di taratura degli attuali controlli interni (FEDERCASSE).	Chiarimento a lato	L'osservazione attiene a profili organizzativi che esulano dal Provvedimento e rientrano nelle autonome scelte dei destinatari.
	<p>Esclusione dalla segnalazione di operazioni sospette</p> <p>Le osservazioni pervenute sono per lo più volte a richiedere una maggiore specificazione e oggettivizzazione dei criteri in base ai quali le segnalazioni di operazioni sospette non devono essere effettuate in caso di invio delle comunicazioni oggettive. Nondimeno, i criteri alternativi proposti sono eccessivamente restrittivi o, in un caso, troppo ampi (riferendosi genericamente alla</p>	SI, in parte	L'articolo 4, comma 2, lettera b), in parte accogliendo la proposta di modifica avanzata dell'ABI, è stato emendato, al fine di circoscrivere meglio la fattispecie inerente al profilo soggettivo in presenza del quale la comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>ricorrenza di indicatori di anomalia).</p> <p>Si riportano di seguito alcune delle principali osservazioni pervenute con le relative considerazioni svolte dalla UIF.</p>		<p>In particolare, il riferimento ai clienti “con un profilo soggettivo marcatamente anomalo” è stato sostituito con quello ai clienti “a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, in modo da consentire ai destinatari di individuare più agevolmente, ed eventualmente anche con modalità automatica, i clienti che ricadono in tale ambito, adottando criteri in linea con i principi di adeguata verifica della clientela (vedi <i>infra</i>).</p>
	<p>Il comma 2 andrebbe ulteriormente chiarito in quanto non individua espressamente le ipotesi in cui la comunicazione oggettiva esclude la segnalazione di operazioni sospette (AICOM).</p>	<p>SI, in parte</p>	<p>Cfr. commento precedente.</p>
	<p>In relazione al comma 2, lett. a), si chiede che la stessa trovi applicazione solo nel momento in cui il destinatario rilevi collegamenti con operazioni che facciano desumere una complessiva operatività sospetta nel corso della normale attività di analisi su altre operazioni, affinché tale condizione non si traduca in un obbligo gravoso di analisi di ogni operazione (ASSOSIM e ABI).</p>	<p>SI, in parte</p>	<p>In generale, le operazioni sono oggetto di valutazione a fini di eventuale segnalazione di operazioni sospette solo se e quando vengono rilevati elementi di sospetto, anche con riferimento alla complessiva operatività del cliente.</p>
	<p>Con riguardo al comma 2, lett. b) si chiede di precisare i criteri per classificare il profilo soggettivo del cliente come “marcatamente anomalo” (ASSOSIM, NEXI, A.P.S.P., ABI e ASSOFIN) e, in particolare, si richiede di aggiungere al profilo soggettivo marcatamente anomalo la locuzione “<i>tale da richiedere obbligatoriamente l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica</i>” (ABI).</p>	<p>SI, in parte</p>	<p>Come detto, è stata apportata una modifica all’articolo 4, comma 2, lettera b), volta a definire più compiutamente la fattispecie.</p>
	<p>La disposizione di cui al comma 2, lett. b) è ritenuta di non facile applicazione e se propone la seguente riformulazione: “non è effettuata da cliente già oggetto di segnalazione sospetta ai sensi dell’articolo 35 del D. lgs. n. 231/2007 in quanto caratterizzato da un profilo valutato marcatamente anomalo”. In via alternativa, si</p>	<p>NO</p>	<p>La proposta di modifica non è stata accolta, in quanto, ove applicata, genererebbe un’esonazione troppo ampia, contraria agli obiettivi di prevenzione.</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>richiede che siano fornite delle esemplificazioni delle condizioni che rendono un profilo soggettivo “marcatamente” anomalo o una tipizzazione delle fattispecie di profilo soggettivo marcatamente anomalo (FEDERCASSE).</p>		
	<p>Si richiede di specificare, prima dell’indicazione delle due ipotesi previste dal comma 2, che la comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta “<i>a prescindere dall’importo</i>” (ABI).</p>	NO	<p>La precisazione appare superflua in quanto indicazioni sulla valutazione del sospetto trovano sede appropriata nel Provvedimento sulla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette della UIF.</p>
	<p>Si suggerisce di riformulare il comma 2 prevedendo che “<i>La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando essa non presenti indici di anomalia, desunti dalla complessiva valutazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari</i>”(ASSOFIN).</p>	NO	<p>Il suggerimento non è stato accolto, in quanto il mero riferimento all’assenza di indici di anomalia comporterebbe un’area di possibile esenzione troppo ristretta, non coerente con le finalità della disposizione in materia di esenzione.</p>
	<p>Si suggerisce di modificare le parole “non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia” con “non presenta collegamenti con altre operazioni non rientranti nella comunicazione oggettiva”, in quanto la segnalazione potrebbe riguardare anche operazioni della stessa tipologia, ma inferiori a euro 1.000 (AICOM).</p>	NO	<p>Il suggerimento non è stato accolto in quanto l’applicazione della proposta di modifica comporterebbe un numero eccessivo di operazioni (tra l’altro di modesto ammontare) oggetto di valutazione.</p>
	<p>Si richiede di aggiungere un comma che prevede quanto segue “<i>Per le operazioni di movimentazione di denaro contante oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3 per le quali, a norma del precedente comma 2, è escluso l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta, non si applica in ogni caso la previsione dell’articolo 35 che richiede ai soggetti obbligati la segnalazione prima di compiere l’operazione o comunque immediatamente dopo</i>” (ABI).</p>	NO	<p>Il suggerimento non è stato accolto, in quanto la formulazione proposta appare contraddittoria.</p>
	<p>Rapporti tra comunicazioni oggettive e comunicazioni di infrazioni sul contante al MEF</p>	NO	<p>In caso di infrazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007, l’invio di una comunicazione oggettiva non esonera i destinatari del</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	Si chiede, inoltre, di chiarire se, in caso di infrazione ex art. 49 del d. lgs. 231/07, per i destinatari del provvedimento possa non sussistere l'obbligo di comunicazione ex art. 51 del citato decreto. (ABI).		provvedimento dall'inoltro della relativa comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze. L'esenzione di cui tratta la disposizione in commento, in conformità con quanto stabilito dall'art. 47 del d.lgs. n. 231/2007 riguarda solo gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
Art. 5 (Contenuto e modalità di inoltro delle comunicazioni oggettive)	<p>Criteri di aggregazione</p> <p>Si chiedono chiarimenti sulle corrette modalità di aggregazione delle operazioni effettuate da un soggetto che detiene presso lo stesso emittente tipologie di carte di pagamento diverse, anche a lui non intestate (ad es. carta di credito familiare, carta di credito <i>corporate</i> intestata a società di cui è rappresentante o titolare effettivo) (NEXI, A.P.S.P e ABI; cfr. <i>infra</i> anche ASSOFIN).</p> <p>Si potrebbe specificare che, quando si fa riferimento all'esecutore, vale l'attuale regola per la conservazione <i>ex</i> AUI (operazioni per corrispondenza, cassa continua, ecc.).</p>	Chiarimento a lato	<p>I criteri di aggregazione sono quelli indicati in Allegato tecnico. L'aggregazione deve avvenire pertanto per uguaglianza del codice fiscale di uno dei soggetti che è coinvolto nell'operazione, oltre che come intestatario del rapporto, come esecutore dell'operazione. La nozione dell'esecutore ai fini del presente Provvedimento coincide con quella prevista dalle emanande Disposizioni in materia di adeguata verifica. Risposte a quesiti inerenti alla riconducibilità di determinati soggetti alla figura di esecutore, ovvero all'assenza di esecutore in relazione a determinate operazioni saranno pertanto fornite in sede di risposta alla consultazione del Provvedimento di adeguata verifica ovvero, successivamente, a FAQ in materia di attuazione del predetto Provvedimento.</p> <p>Si precisa che il ruolo del titolare effettivo non rileva ai fini dell'aggregazione.</p>
	Si chiede se nell'aggregazione vanno considerate anche le operazioni inferiori a 1000 euro.	NO	La soglia per le operazioni da cumulare è pari a 1.000 euro; non vanno pertanto considerate operazioni di importo inferiore.
	Tenuto conto dell'aggregazione per soggetto esecutore si chiede se	NO	Considerate le diverse finalità dei

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	debba essere creato un nuovo archivio, diverso dall'AUI, con il rischio di duplicazioni informative, e conseguenti rischi di non univocità dei dati e se le regole di aggregazione (e dunque anche di controllo interno) continuino a operare con riferimento al solo soggetto di riferimento, lasciando alla UIF il compito di effettuare analisi e incroci di dati (FEDERCASSE).		Provvedimenti e le esigenze della UIF ai fini degli approfondimenti finanziari si conferma la necessità di aggregazione per soggetto esecutore.
	Si chiede di chiarire se la “causale dell’operazione” sia da ritenere la medesima del provvedimento della Banca d’Italia in tema di AUI (ABI). Più in generale si segnala l’opportunità di una coerenza con le regole e le causali di aggregazione previste dalle emanande disposizioni sugli obblighi di conservazione.	SI	Come sarà ribadito dalle Istruzioni operative del Provvedimento, le causali da utilizzare sono quelle previste nell’Allegato n. 3 delle emanande Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni della Banca d’Italia.
	Si rilevano come criticità: - l’estrazione anche per codice fiscale del soggetto esecutore, oltre che per codice fiscale del titolare dei rapporti sui quali insiste il medesimo esecutore (es.: ditte individuali); - l’estrazione dei movimenti effettuati su rapporti cointestati in relazione all’informazione sullo specifico “esecutore” e alla difficoltà di individuare detto soggetto tra i cointestati del rapporto (FEDERCASSE).	NO	Nel caso in cui l’esecutore sia anche titolare del rapporto continuativo, l’operazione va considerata un’unica volta ai fini del cumulo. Le modalità di estrazione delle operazioni rispetto all’esecutore sono quelle indicate nell’Allegato tecnico, ora ulteriormente chiarite.
	Con riferimento alla causale, il Provvedimento in parola non chiarisce quale tipologia debba essere la causale da utilizzarsi (“probabilmente la causale analitica” a ben vedere gli allegati), di cui per altro è assente una qualunque forma di definizione e/o di codifica (FEDERCASSE).	SI	Come sarà specificato nelle successive Istruzioni operative le causali da utilizzare sono quelle previste nell’allegato n. 3 delle emanande Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
	Con riferimento invece alle modalità di invio delle comunicazioni oggettive, si chiede di esplicitare il formato elettronico richiesto per l’invio (ASSOFIN).	SI	Il suggerimento è stato accolto. Il formato elettronico richiesto per l’invio delle comunicazioni oggettive è precisato all’articolo

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			5, comma 3.
Art. 6 (Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive)	Con riguardo al comma 1 viene richiesto di allineare i termini per l'invio delle comunicazioni oggettive a quelli stabiliti per l'invio dei flussi S.AR.A (ABI, FEDERCASSE, ASSOFIN, AICOM).	NO	La richiesta di allineamento dei termini non è stata accolta in quanto la previsione di una diversa cadenza per la trasmissione delle due tipologie di flussi informativi alla UIF discende dalla necessità di evitare un picco di carico elaborativo sull'infrastruttura tecnologica deputata alla raccolta dei dati nei giorni prossimi alle scadenze.
	E' stata rappresentata l'esigenza di eliminare il riferimento ai giorni lavorativi al fine di semplificare il calcolo del termine di trasmissione (AICOM).	SI	La richiesta di modifica è stata accolta. Il comma 1 dell'articolo in questione è stato conseguentemente emendato.
	Sono stati richiesti dettagli in merito alle modalità di trasmissione delle "comunicazioni sostitutive" (ASSOFIN e (EDERCASSE); in particolare risulterebbe utile comprendere se l'iter di segnalazione dei dati integrativi sarà simile a quello utilizzato per le rettifiche delle segnalazioni S.AR.A. (ASSOFIN).	SI	Le modalità di trasmissione di eventuali integrazioni o rettifiche dei dati saranno previste nelle Istruzioni operative, come precisato nel Provvedimento (articolo 6, comma 2).
Art. 7 (Rapporti con la UIF)	E' stato chiesto di confermare il censimento del responsabile della funzione antiriciclaggio sul portale Infostat UIF così come previsto per il delegato per le segnalazioni di operazioni sospette (ASSOFIN).	SI	Le modalità di censimento del responsabile antiriciclaggio saranno precisate nelle Istruzioni operative pubblicate nel sito della Unità d'Informazione Finanziaria, previste nell'articolo 5, comma 4, del Provvedimento.
	Rispetto alla nozione di "responsabile" nei commi successivi al comma 1 si chiede di utilizzare l'espressione "il responsabile della trasmissione", al fine di evitare confusione con la figura del "responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette" (A.P.S.P.; AICOM).	SI	La richiesta di modifica è stata accolta per chiarezza. I commi 2 e 3 sono stati conseguentemente emendati.
	In merito ai compiti e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio sono pervenute osservazioni per lo più volte a chiarire il ruolo di detta figura nelle verifiche della correttezza dei dati. In	Sì, in parte	L'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 è stato riformulato.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	rapporti) già oggetto di comunicazione, ovvero di fusione.		successive dei dati saranno indicate nelle Istruzioni operative.
Art. 9 (Disposizioni finali)	<p>Con riferimento al <i>dies a quo</i> per la decorrenza dell'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive, si chiede di concedere il tempo necessario per i dovuti aggiornamenti dei sistemi (ASSOSIM e ABI), auspicando che la stessa non sia prevista non prima del 1° aprile 2019 (ABI, FEDERCASSE).</p> <p>Si chiede, inoltre, di indicare la data a partire dalla quale i destinatari sono tenuti a inviare le comunicazioni oggettive (FEDERCASSE).</p>	SI	E' stato previsto, ai sensi dell'articolo 9 (ora rinumerato come art. 8), comma 3, delle Istruzioni, che l'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; nondimeno è stata concessa ai destinatari la facoltà di inoltrare le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 entro la data di scadenza relativa a quelle del mese di luglio 2019 (ovvero entro il 15 settembre 2019).
Allegato	<p>Con riguardo al par. 1, si chiede (ASSOSIM , NEXI, A.P.S.P., ABI, ASSOFIN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in relazione all'identificativo 2, di individuare nello schema segnaletico, come “data contabile operazione” quella di esecuzione dell'operazione; - in relazione all'identificativo 8, di prevedere il dato “codice filiale/punto operativo” come condizionato, in quanto non sempre disponibile, o di specificare, in caso di assenza, un dato quale sostitutivo. <p>In relazione alla riga n. 6 (codice fiscale), si chiede di non prevedere l'obbligatorietà di tale informazione, in quanto non sempre disponibile. (ABI e ASSOFIN).</p> <p>Si chiede di fornire un chiarimento in merito al campo “<i>progressivo soggetto</i>” del tracciato record delle comunicazioni oggettive.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>Chiarimento a lato</p>	<p>Le proposte di modifica sono state entrambe accolte, con conseguente modifica dello schema segnaletico.</p> <p>L'osservazione è stata accolta. E' stato specificato che qualora non si conosca il codice fiscale del soggetto, questo andrà comunque valorizzato con un valore di default (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) in modo da rendere esplicito il fatto che l'intermediario non dispone di tale valore.</p> <p>Il progressivo soggetto è un semplice identificativo che deve essere univoco per ogni</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	(FEDERCASSE).		operazione.
	Si richiedono indicazioni di dettaglio per la compilazione dei campi. (ABI).	Chiarimento a lato	Le indicazioni di dettaglio per la compilazione dei campi saranno fornite nelle apposite Istruzioni operative.
	Con riguardo al par. 2, si chiedono chiarimenti sulle corrette modalità di aggregazione delle operazioni effettuate da un soggetto che detiene presso lo stesso emittente tipologie di carte di pagamento diverse, anche a lui non intestate (ad es. carta di credito familiare, carta di credito corporate intestata a società di cui è titolare effettivo) (ASSOSIM e NEXI).	Chiarimento a lato	Le modalità di aggregazione dipendono dal ruolo che il soggetto assume nell'ambito dell'operazione effettuata. Come ora precisato all'articolo 3, comma 2 del Provvedimento i destinatari cumulano le operazioni effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome del quale ha operato. A tal fine si considera qualsiasi rapporto in essere presso il destinatario, nonché le operazioni occasionali effettuate dagli stessi. Il ruolo del titolare effettivo non rileva ai fini dell'aggregazione.
	Si richiedono chiarimenti sulle modalità di aggregazione anche con riguardo (ABI): - al mese di riferimento dell'operazione (se solare oppure decorrente dalla data della prima operazione oggetto di aggregazione); - all'individuazione del soggetto (in base al codice fiscale o al ruolo assunto nell'operazione); - alle operazioni effettuate da uno stesso esecutore su diversi rapporti o da più esecutori su un unico rapporto.	Chiarimento a lato	E' stato esplicitato nell'allegato tecnico che il mese di riferimento è il mese solare. Come ora precisato all'articolo 3, comma 2, del Provvedimento i destinatari cumulano le operazioni effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome del quale ha operato. L'aggregazione deve avvenire per uguaglianza del codice fiscale (ovvero degli attributi anagrafici) di uno dei soggetti che è coinvolto nell'operazione in qualità di esecutore oppure di intestatario del rapporto. A tal fine si considera

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			qualsiasi rapporto in essere presso il destinatario, nonché le operazioni occasionali effettuate dagli stessi. Le operazioni effettuate dallo stesso esecutore su diversi rapporti devono essere aggregate. Le operazioni eseguite sullo stesso rapporto da esecutori diversi devono sempre essere aggregate sul codice fiscale del cliente/cointestatario.
	Si chiede di chiarire con esempi la portata dei parr. 2.3 e 3.3. (A.P.S.P.).	Chiarimento a lato	Esempi esplicativi saranno forniti con comunicazione successiva.
	Si osserva che non sono date sufficienti specifiche di contenuto di ogni singolo “campo” e se queste informazioni verranno fornite in seguito. Si chiede, inoltre, se i campi richiesti del tracciato record saranno uniformati agli attributi dell’emanando provvedimento della Banca d’Italia in tema di conservazione (per Campo/descrizione, Formato, Obbl. e Lunghezza; al momento si riscontrano disallineamenti). A tal fine potrebbe aggiungersi una colonna affiancata alla colonna “#” con il riferimento all’attributo dell’AUI	Chiarimento a lato	Come ora precisato nel Provvedimento (articolo 5, comma 4) apposite Istruzioni operative saranno fornite sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria.
	In relazione ai campi “record” definiti con la lettera “C”, potrebbe essere specificata la condizione sottostante. Si suggerisce di eliminare l’espressione “soggetti residenti” (per i quali non deve essere indicato il codice Paese), in quanto per gli operatori risulta meno oneroso indicare il codice paese “086” che applicare un’eccezione (tale soluzione sarebbe conforme agli standard tecnici del previgente AUI).	SI	La richiesta di modifica relativa all’eliminazione della voce “soggetti residenti” è stata accolta.
	Con riferimento al “bonifico in contanti”, si suggerisce di precisare che si tratta dei soli bonifici in uscita regolati per contante e con riguardo ai “dati del rapporto” si propone di integrare “(numero rapporto o IBAN)”. In luogo di “soggetto controparte dell’operazione in qualità di titolare del rapporto” potrebbe indicarsi “soggetto beneficiario controparte dell’operazione”, poiché	SI	La richiesta di modifica è stata accolta.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	<p>l'intermediario dell'ordinante non conosce il ruolo del beneficiario quale titolare del rapporto di accredito. Il paragrafo sarebbe quindi da riformulare come segue: " Nel caso in cui l'operazione comunicata sia un bonifico <u>in uscita</u> in contanti, i dati del rapporto (<u>numero rapporto o IBAN</u>) da segnalare sono quelli della controparte del bonifico. Inoltre dovrà essere segnalato il soggetto esecutore dell'operazione e il soggetto <u>beneficiario</u> controparte dell'operazione" (AICOM).</p>		